

L. 23 dicembre 1940, n. 1868 <sup>(1)</sup>.

**Modificazioni agli art. 115 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1205.**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 gennaio 1941, n. 19.

---

### Articolo 1

<sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(2)</sup> Aggiunge un comma all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.](#)

---

### Articolo 2

<sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(3)</sup> Aggiunge due commi all'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.](#)

---

### Articolo 3

Il termine di due anni stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa.

È riconosciuta efficacia agli atti di trasferimento compiuti dagli eredi, nel caso previsto dall'art. 2, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

-----